

## ACCORDO QUADRO

**Tra**

il **Consiglio Nazionale delle Ricerche** (di seguito denominato CNR), C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dal prof. Massimo Inguscio, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR

**e**

l'**Istituto di Genomica Applicata**, (di seguito denominato IGA), C.F. 94098210308 con sede in Via J. Linussio n. 51 – Udine, nella persona del Vice Presidente Prof. Roberto Pinton, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso IGA

(di seguito denominate anche singolarmente “Parte e/o congiuntamente “Parti”)

### **Premesso che**

A. Il **CNR** è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il **CNR** svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze in senso lato nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri Soggetti sia pubblici sia privati;

Le attività del **CNR**, attualmente si articolano in 7 macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, come da Regolamento di Organizzazione e funzionamento, per ciascuna delle quali sono state costituite altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione,



coordinamento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei.

Gli Istituti del CNR realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli Enti locali.

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali, sia internazionali;
- partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
- partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
- commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

In base al vigente regolamento di riorganizzazione e funzionamento del CNR, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed altri soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.

B. L' IGA è un centro privato e senza scopo di lucro per la ricerca in genetica, genomica e bioinformatica fondato nel 2006, con il compito di esplorare e valorizzare la variazione genetica che determina la diversità fenotipica presente in natura e rendere disponibili i risultati della sua attività alla comunità scientifica e alla società.

Le finalità dell'IGA sono, in particolare:

- la diffusione della cultura scientifica nel campo della genetica e della genomica; promuovere, attraverso l'analisi della struttura e del funzionamento dei genomi la ricerca sulla diversità genetica e sul rapporto di questa con la diversità fenotipica degli organismi viventi;
- lo studio delle basi genetiche dei caratteri complessi, in particolare quelli di interesse per l'agricoltura, per la salute umana e per la sicurezza ambientale;
- la promozione della conoscenza sui meccanismi e sui processi di evoluzione dei genomi e degli organismi viventi;
- la promozione dello sviluppo di algoritmi e metodi per la descrizione, l'analisi, la simulazione e la predizione di sistemi biologici;
- la promozione delle soluzioni di problemi nel settore agroalimentare, attraverso l'identificazione e la



- valorizzazione delle risorse esistenti in natura;
- la promozione dell'innovazione attraverso il trasferimento dei risultati della ricerca al mondo produttivo;
- l'IGA possiede un laboratorio di sequenziamento e ri-sequenziamento altamente specializzato, e competenze di alto livello nel campo della genomica e della bioinformatica partecipando, fin dalla data di costituzione, a progetti di sequenziamento e mappatura fisica di genomi di portata internazionale.

## **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO**

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1**

#### **Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future ed eventuali Convenzioni Operative. Per quanto non espressamente disposto da futuri accordi o Convenzioni, si riterrà applicabile la normativa vigente.

### **Art. 2**

#### **Finalità**

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge e per normativa interna, concordano di cooperare per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, innovazione e formazione ed altre iniziative comuni nell'ambito delle discipline coinvolte nel presente Accordo Quadro.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche Convenzioni Operative adottate nel rispetto dei principi fondamentali esposti nel presente Accordo e ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti con il presente Accordo Quadro non intendono in alcun modo dare corso ad attività di natura imprenditoriale di produzione o scambio di beni e servizi ma solamente intendono soddisfare comuni fini istituzionali di promozione ed incentivo della ricerca.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione e utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale e a livello nazionale.

Il presente Accordo si intende senza obbligo di esclusiva, per cui le Parti potranno agire nel medesimo ambito singolarmente o in partnership con altri Soggetti.

### **Art. 3**

### **(Tipologia delle azioni programmatiche)**

La collaborazione tra il CNR e l'IGA riguarderà principalmente le seguenti tipologie di azione:

- la diffusione della cultura scientifica nel campo della genetica e della genomica;
- la promozione, attraverso l'analisi della struttura e del funzionamento dei genomi della ricerca sulla diversità genetica e sul rapporto di questa con la diversità fenotipica degli organismi viventi;
- lo studio delle basi genetiche dei caratteri complessi, in particolare quelli di interesse per l'agricoltura, per la salute umana e per la sicurezza ambientale;
- la promozione della conoscenza sui meccanismi e sui processi di evoluzione dei genomi e degli organismi viventi;
- la definizione, in relazione alle priorità emerse, di progetti di ricerca che meglio si adattano alle esigenze di promozione della ricerca in campo genetico e genomico. Le attività da svolgere nell'ambito dei progetti finanziati saranno regolate da appositi convenzioni che disciplineranno le modalità di attuazione.

### **Art. 4 (Comitato di indirizzo strategico)**

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro è istituito un Comitato di indirizzo strategico con il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione, individuare un portafoglio di progetti e indicare per essi le procedure e modalità di attuazione.

Il Comitato di indirizzo strategico è composto da quattro membri:

- due membri designati dal Presidente del CNR
- due membri designati dal Consiglio Direttivo dell'IGA.

Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e dell'IGA, aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche dei progetti individuati.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo strategico possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento ed approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predisponde una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuno delle due Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni Operative.

### **Art. 5 (Convenzioni operative)**



Per ogni programma specifico, individuato dal Comitato di indirizzo strategico, le Parti, sulla base dei rispettivi regolamenti interni, provvederanno alla stesura di una Convenzione Operativa sottoscritta anche da altri Enti pubblici e altre strutture di ricerca coinvolte.

Le Convenzioni Operative regoleranno l'oggetto e le condizioni dei rispettivi impegni definendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa il Progetto, i tempi di esecuzione e la ripartizione dei costi tra i soggetti partecipanti;
- le modalità di gestione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dalle Parti;
- la localizzazione delle attività e degli spazi destinati alla progettualità comune;
- la ripartizione tra i due Enti delle relative risorse, personale incluso;
- la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari all'esecuzione del Progetto;
- le modalità di partecipazione del personale dei due Enti alle attività di comune interesse, nel rispetto della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
- la gestione della proprietà intellettuale scaturita dall'esecuzione del Progetto.

Ciascuna Convenzione Operativa dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.

Le Convenzioni Operative saranno, di volta in volta, sottoscritte dai rappresentanti delle Parti sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni. Ciascuna Parte individuerà il proprio Responsabile della Convenzione.

Resta inteso che la sottoscrizione di ciascun Atto convenzionale è rimessa alla libera scelta di ciascuna delle Parti, effettuata sulla base dei rispettivi poteri decisionali interni.

#### **Art. 6 (Gestione delle Convenzioni Operative)**

Il Comitato di indirizzo strategico individuerà un Responsabile Tecnico del singolo Progetto specifico, incaricato della gestione operativa della Convenzione stessa. Il nominativo del Responsabile Tecnico verrà indicato nella Convenzione Operativa approvata dalle Parti secondo i regolamenti interni.

Il Responsabile Tecnico predisporrà, d'intesa con le strutture del CNR e dell'IGA, il Piano Operativo di attuazione del Progetto che verrà sottoposto all'approvazione dei responsabili della Convenzione.

Seguendo i criteri e le metodologie gestionali concordate tra il CNR e l'IGA, il Responsabile Tecnico presenterà periodicamente ai responsabili della Convenzione il rendiconto sullo stato di avanzamento delle attività.

Un rapporto annuale sui risultati conseguiti, redatto dal Responsabile Tecnico, sarà presentato al Comitato di indirizzo strategico e quindi trasmesso al CNR e all'IGA.

#### **Art. 7 Spese ed oneri**



Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese e oneri eventualmente sostenuti per l'attività da essa direttamente svolta in attuazione del presente Accordo.

Eventuali oneri e/o spese afferenti l'utilizzo di collaboratori, consulenti, ecc. di cui le Parti dovessero decidere di avvalersi per l'attuazione del presente Accordo, saranno ripartiti tra le stesse sulla base delle previsioni contenute in appositi atti di natura convenzionale.

#### **Art. 8**

##### **Regole di comportamento presso le sedi delle altre Parti**

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite e in funzione delle esigenze di Progetto specificate di volta in volta, il personale delle altre Parti operante nelle attività, oggetto del presente Accordo, secondo le proprie disponibilità e secondo le normative applicabili e vigenti.

I dipendenti di ciascuna delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi delle altre Parti, per lo svolgimento delle attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso secondo quanto riportato nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere istruiti, anche a mezzo di appositi avvisi informativi, dei comportamenti e della disciplina regolamentare e normativa ivi vigente.

Inoltre i medesimi soggetti potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per opportune ragioni di organizzazione interna, di dovere effettuare dovendovi scrupolosamente attenersi.

#### **Art. 9**

##### **Copertura assicurativa – Responsabilità civile**

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente Accordo e presso le sedi puntualmente individuate ed afferenti alla piena esplicazione degli obiettivi prefissati nello Accordo.

A garanzia dei rischi connessi dalle attività, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di una assicurazione – qualora non possedesse alcuna forma assicurativa – per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, o altri addetti che partecipino alle attività connesse all'Accordo e, in ogni caso, verso terzi, per sinistri occorsi a persone e per danni a cose.

#### **Art. 10**

##### **Proprietà Intellettuale**

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo

Quadro, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, e il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvo i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui all'Accordo Quadro solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".

I risultati e i progetti elaborati congiuntamente saranno di proprietà congiunta dei soggetti interessati. L'eventuale utilizzo sarà riservato ai partecipanti al Progetto.

#### **Art. 11 Trattamento dei dati personali**

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo.

Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli art. 31 e seguenti del D.lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

#### **Art. 12 Decorrenza dell' Accordo Quadro**

Il presente Accordo Quadro ha la durata di cinque (5) anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le Parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all' altro contraente a mezzo di raccomandata a/r entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del presente Accordo Quadro.

#### **Art. 13 Modifiche**

Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo Quadro o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.



**Art. 14**  
**Recesso**

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo Quadro, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno novanta (90) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

**Art. 15**  
**Controversie**

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo Quadro, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver intrapreso e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, per eventuali controversie, è competente il Foro di Roma.

**Art. 16**  
**Registrazione**

Il presente Accordo Quadro è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi e per l'effetto del D.P.R. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.


L'Accordo Quadro avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. N. 117 del 21 Maggio.

Letto, approvato e sottoscritto

15 FEB. 2019

*Mdime,* 09 AGO 2018

Consiglio Nazionale delle Ricerche  
*Prof. Massimo Inguscio*



Istituto di Genomica Applicata  
*Prof. Roberto Pinton*

